



PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di Potenza

Oggetto: Direttive ai PPM e alla PG in tema d'intercettazioni e Regolamento sulla gestione delle Intercettazioni e del relativo Archivio di cui all'art. 269 c.p.p.

**Il Procuratore della Repubblica
D'intesa con il Procuratore Aggiunto**

Premesse le seguenti considerazioni e direttive

Come è noto il 1° Settembre del 2020 è entrata in vigore la riforma sulle intercettazioni approvata con il D. Lgs 216/2017, profondamente mutata rispetto al suo assetto originario, soprattutto in conseguenza delle disposizioni contenute nel DL nr 161 del 2019, per come convertito con la legge nr 7 del 2020 e, con riferimento alla sua entrata in vigore, modificata dalla legge 25.6.2020 nr 28.

Gli obiettivi che hanno ispirato la nuova normativa possono, ragionevolmente, essere così indicati e sintetizzati sommariamente (in ordine non di importanza) in un decalogo, non tanto per ripercorrere le scelte del legislatore, che in questa sede devono solo essere applicate, ma per dare ragione delle interpretazioni di tali scelte che, per l'appunto, sono state fatte tenendo conto dei fondamentali obiettivi che la legge persegue:

- 1) consentire con maggiore efficacia – pur nel rispetto di precisi parametri normativi – le attività d'intercettazione non solo nel caso di indagini sulla criminalità organizzata ma, anche, nel caso di indagini sui più gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- 2) evitare un uso strumentale e prematuro – anche a livello mediatico – del contenuto delle intercettazioni, evitando sia che prima di un determinato momento del

procedimento (la cd “acquisizione delle intercettazioni” ovvero l’applicazione della Misura Cautelare) le stesse possano essere propalate, sia che conversazioni irrilevanti e lesive del diritto alla riservatezza (specie di soggetti estranei alle indagini) possano essere utilizzate e pubblicate, criterio che implica anche che nelle richieste e nelle misure cautelari siano riportati solo i riassunti e le trascrizioni dei brani “essenziali” delle intercettazioni;

- 3) concentrare la conservazione delle intercettazioni nel c.d. Archivio Digitale delle Intercettazioni in modo da evitare che possano verificarsi fughe di notizie e usi indebiti del contenuto delle intercettazioni attraverso l’accesso incontrollato ad altri data-base ovvero ad altri archivi, sia digitali che analogici o documentali;
- 4) affidare alla responsabilità del Procuratore della Repubblica la conservazione di tali dati ed il loro controllo per evitare un loro indebito utilizzo;
- 5) prevedere, al contempo, una serie di figure (Delegato dal Procuratore, Operatore di Gestione, Operatore Deputato al conferimento delle intercettazioni, Amministratore dell’archivio delle intercettazioni, Utente di Sportello, Amministratore dell’archivio delle intercettazioni) che, per conto del Procuratore ed affiancandolo, vigilano sulla gestione delle intercettazioni (una volta che le operazioni sono concluse e le stesse devono essere immesse nell’Archivio Digitale) e, quindi, scadenzano e controllano, la loro immissione, gestione e conversazione nell’Archivio Digitale delle Intercettazioni;
- 6) suddividere l’Archivio Digitale delle Intercettazioni in tre partizioni : a) archivio digitale vero e proprio in cui sono conservati i flussi digitali delle intercettazioni, le registrazioni ed i brogliacci; b) TIAP Riservato, in cui sono custoditi i provvedimenti che hanno autorizzato e prorogato le intercettazioni comprese tutte le note di pg a supporto di tali provvedimenti nel caso che diano conto di attività d’intercettazione svolte; c) Archivio Analogico Documentale in cui sono custoditi i supporti documentali ed analogici delle intercettazioni in originale;
- 7) dare al PM un ruolo di effettiva direzione ed effettivo controllo delle indagini, anche quando sono in corso le attività d’intercettazione, mettendo nelle sue mani e non in quella della PG, la scelta, in prima battuta, delle conversazioni da trascrivere in quanto rilevanti ai fini delle indagini, fatto salvo il successivo intervento della difesa per modificare integrare tali scelte o in accordo con il PM o nel contraddittorio con lo stesso davanti un Giudice terzo;
- 8) consentire, come si è appena detto, alla difesa, attraverso un suo accesso controllato all’Archivio Digitale delle Intercettazioni, di svolgere una vera e propria contro-indagine difensiva in modo da individuare ulteriori conversazioni rilevanti, rispetto a quelle indicate dal PM che possano essere di giovamento alla tesi

difensiva;

- 9) affidare al Giudice, sia un potere arbitrale sulle contrapposte richieste delle parti in ordine alle conversazioni rilevanti da trascrivere (ove, naturalmente, le richieste delle parti siano contrastanti) ma, anche, la possibilità di un controllo diretto sulle intercettazioni effettuate, sempre attraverso un diretto accesso controllato del Giudice all'Archivio Digitale delle Intercettazioni;
- 10) prevedere una serie di opzioni differenziate – lasciate alla discrezionalità del PM che adatterà le proprie scelte alle esigenze diverse di ciascun procedimento - per innescare il meccanismo della acquisizione delle conversazioni, prevedendo che ciò possa avvenire attraverso tre strade fondamentali : a) quella ordinaria prevista dall'art 268 c.p.p., durante le indagini preliminari, che inizia con l'avviso di deposito delle intercettazioni in Archivio Digitale alla difesa; b) quella prevista attraverso il meccanismo dell'art 415 bis c.p.p.; c) quella prevista in sede di richiesta di giudizio immediato ex art 454 c.p.p..

Tali linee guida della riforma, naturalmente, vanno coordinate con l'impianto complessivo del codice di procedura penale e, dunque, applicate alla luce dei principi del contraddittorio, della concentrazione ed immediatezza e, naturalmente, della ragionevolezza e della logica, dovendosi evitare cioè, laddove ciò è reso possibile da una interpretazione sistematica della norma, adempimenti inutili o lesivi dei diritti delle parti che, seppure astrattamente ipotizzabili sulla base del testo letterale della legge, siano in contrasto con le stesse finalità della riforma e con i principi giuridici fondamentali del codice di rito, che, a sua volta, non deve essere dimenticato, si ispira a principi di rilievo costituzionale.

Quanto al meccanismo di acquisizione delle intercettazioni ed alla gestione digitale di tale fase che rappresentano uno snodo fondamentale del sistema – poiché le intercettazioni fanno parte del fascicolo delle indagini preliminari fino al momento in cui devono essere conferite nell'archivio di cui all'art. 269 c.p.p. – si ritiene che, dal momento del loro conferimento nell'*Archivio Digitale Intercettazioni*, le intercettazioni cessino di far parte del fascicolo delle indagini preliminari fino alla conclusione del procedimento di acquisizione (fatte salve quelle già presenti nel fascicolo del PM in quanto poste a presupposto di misure cautelari, sul punto vedi di seguito). Da ciò discende che di esse (ci si riferisce alle registrazioni, a tutte le richieste, decreti autorizzativi e proroghe di Gip e PM, nonché alle richieste di proroga intercettazione o di nuove intercettazioni fatte dalla PG sulla base di intercettazioni già svolte, le loro trascrizioni, sia sommarie – cioè i *brogliacci* – che quelle ritenute rilevanti ed allegate alle informative) non può estrarsi copia dal fascicolo del PM,

per la semplice ragione che non saranno contenute in tale fascicolo (salvo a farvi “rientro” quando saranno acquisite attraverso i meccanismi previsti dall’art 268, 415 bis e 454 c.p.p.). Quanto, invece, alla cosiddetta informativa conclusiva di PG – nel cui corpo confluiscono una congerie di elementi probatori fra cui la sintesi delle conversazioni rilevanti ovvero brani essenziali delle stesse – sebbene possa contenere anche sintesi o brani essenziali delle intercettazioni, la stessa rimane, invece, depositata, all’esito delle operazioni agli atti del fascicolo del PM non essendo essa stessa atto d’intercettazione ovvero atto finalizzato allo svolgimento d’intercettazioni, ma, piuttosto, sintesi conclusiva dell’intera attività d’indagine che contiene tutti gli accertamenti svolti dalla PG (quindi le intercettazioni, ma anche molto altro) su delega del PM.. E ciò senza contare che tale informativa è fondamentale presidio dei diritti dell’indagato e del corretto esercizio dei poteri del Giudice, poiché, al contempo, è elemento essenziale ed indispensabile per consentire la stessa comprensione del costrutto accusatorio al Giudice ed alle parti e quindi consentire la possibilità di difendersi e di decidere (senza la stessa, per esempio, non sarebbe neppure possibile stabilire quali siano le conversazioni rilevanti e quelle non rilevanti). Ed è fondamentale che rimangano allegati a tale informativa i decreti esecutivi (o le esecuzioni delle proroghe) del PM in modo che – pur non svelandosi ulteriormente il contenuto delle intercettazioni svolte – tuttavia si consente alle difese ed al Giudice non solo di avere una “mappatura” delle intercettazioni disposte ma anche di verificare in base a quali RIT le intercettazioni sono state legittimate. Rimane fermo che devono, invece, essere conferiti all’Archivio Digitale delle Intercettazioni (precisamente nelle partizioni archivio analogico documentale ed in quella definita TIAP riservato) nel momento in cui si procede ai sensi degli artt 268,415 bis e 454 c.p.p., le trascrizioni delle intercettazioni rilevanti effettuate dalla PG ed allegate all’informativa.

L’acquisizione delle intercettazioni, secondo l’archetipo principale previsto ai sensi dell’art. 268 c.p.p. (che, tuttavia, verosimilmente, non sarà il più utilizzato) avverrà alla fine di una procedura in contraddittorio, che presuppone, il necessario intervento del giudice.

Nel caso in cui l’acquisizione avvenga ai sensi degli artt. 415 -bis, comma 2 -bis o 454, comma 2 -bis c.p.p., invece, il provvedimento del giudice è soltanto eventuale, presupponendo il mancato accordo tra le parti sulla rilevanza delle intercettazioni da acquisirsi al fascicolo.

Terminata tale fase, il Magistrato assegnatario del procedimento trasmette all’U.C.I. l’elenco delle conversazioni acquisite affinché, nell’Archivio Digitale Intercettazioni, si proceda a contrassegnarle come rilevanti, eventualmente in aggiunta o in sostituzione di quelle inizialmente ritenute tali dal Pubblico Ministero. Contestualmente, la

documentazione relativa alle intercettazioni rilevanti (decreti di autorizzazione/convalida/proroga e relative richieste e, nel caso di intercettazioni non eseguite attraverso gli impianti dislocati in Procura, i brogliacci di ascolto, opportunamente digitalizzati) contenuta nel TIAP Riservato viene, a cura della Segreteria del Magistrato assegnatario del fascicolo, trasferita nel TIAP ordinario.

Tanto premesso in generale sui meccanismi acquisitivi delle intercettazioni, giova ora affrontare – in quanto viene in rilievo un aspetto problematico della materia in cui si devono coniugare e declinare in modo armonico sia i principi generali di carattere processuale che le norme che regolano specificamente i meccanismi di acquisizione delle intercettazioni - il caso in cui (effettuate, ovviamente, le intercettazioni) si proceda con l'applicazione di misure cautelari. In tali casi è evidente che valgono ancora una volta le tre “strade” sopra indicate (di cui rispettivamente, agli artt 268, 415 bis e 454 c.p.p.) per acquisire le intercettazioni, ma, in questo caso, applicando i principi che regolano le garanzie difensive in caso di adozione di provvedimenti restrittivi e cautelari, si avrà una ulteriore ed aggiuntiva possibilità (sia pure parziale) di accesso all'Archivio Digitale e di acquisizione in copia delle intercettazioni effettuate nel procedimento (limitatamente, come vedremo, a quelle utilizzate dal Giudice per emettere la misura).

Il PM, infatti, per essere ancora più chiari: non solo allegnerà alla richiesta cautelare e quindi utilizzerà (ancor prima della acquisizione formale delle intercettazioni) tutti i decreti e le richieste d'intercettazione pertinenti, nonché le informative e le trascrizioni effettuate dalla PG relative alle conversazioni rilevanti per ricostruire i fatti oggetto d'imputazione provvisoria, ma conferirà in Archivio Digitale delle Intercettazioni, almeno i RIT relativi alle intercettazioni utilizzate per richiedere l'ordinanza cautelare. In tale modo il difensore potrà accedere, subito dopo l'applicazione della misura, presso la sala ascolto per fruire delle conversazioni ritenute rilevanti dal Gip nell'Ordinanza Cautelare ed ottenere (esclusivamente) la copia delle registrazioni e dei flussi digitali relativi a tali intercettazioni.

Ove nel RIT trasmesso in Archivio Digitale dal PM siano presenti anche conversazioni ritenute, prima dal PM e poi dal Giudice (o solo da quest'ultimo), non rilevanti, ovviamente, le stesse non saranno accessibili al difensore in questa fase procedimentale.

Dunque, deve ribadirsi che, ferma restando la chiara indicazione codicistica, per cui, a mente dell'art 268, i decreti che dispongono le intercettazioni devono essere inseriti nell'Archivio Digitale delle intercettazioni (e, in particolare, nella partizione definita TIAP riservato e il cartaceo nell'archivio analogico-documentale) non v'è chi non veda come – sia ai fini di una maggiore tutela della difesa che di una maggiore e più agevole comprensione della legittimità del costruito accusatorio – sia da ritenersi che una copia sia

documentale che, poi, “Tiapizzata” dei pertinenti e rilevanti provvedimenti relativi alle intercettazioni (richieste PM, e decreti del Gip e/o PM) che hanno autorizzato e prorogato le intercettazioni (a loro volta rilevanti) siano da conservarsi nel fascicolo del PM trasmesso al Gip a sostegno delle richieste cautelari così come pure sopra si è accennato.

Questo naturalmente implica che, al contrario, i provvedimenti che autorizzano le intercettazioni rimasti inutilizzati ai fini di supportare la richiesta cautelare, non vadano trasmessi al Gip con tale richiesta e che, per la medesima ragione, è necessario *omissare* tutte le parti dei provvedimenti autorizzatori trasmessi a supporto della richiesta cautelare che non risultino pertinenti e rilevanti.

Quanto alle conversazioni trasmesse dal PM al Gip con la richiesta cautelare che, invece, il Gip (pur accogliendo in tutto o in parte la richiesta) non ha ritenuto rilevanti e che, quindi, sono state ritrasmesse al PM a mente dell’art 92 comma 1 bis norme. att. c.p.p., appare evidente che le stesse non potranno essere né esaminate né rilasciate in copia alla difesa, che potrà, invece, eventualmente, ascoltarle e richiederne l’utilizzazione, al pari del PM, con i successivi meccanismi di cui agli artt. 268, 415 bis e 454 c.p.p..

Tutta la descritta procedura – per così dire intercettiva/cautelare - avverrà senza che necessariamente, si debba attendere lo svolgimento degli ascolti (e delle acquisizioni conseguenti) previsti dagli artt. 268, 415 bis e 454 c.p.p..

Infatti, le procedure acquisitive previste dagli appena citate disposizioni, riguardano tutte le conversazioni effettuate in quel procedimento e riversate in Archivio Digitale e non solo le conversazioni utilizzate dal Gip per emettere misura.

Dunque, le stesse, potranno avere luogo anche in un momento successivo a quello in cui, applicata la misura cautelare, il difensore potrà prendere cognizione delle intercettazioni utilizzate per la sua emissione.

Sarà il PM a valutare – a seconda che ritenga, o meno, conclusa l’attività d’indagine che sarebbe pregiudicata dall’integrale ascolto delle conversazioni e a seconda se le attività d’intercettazione siano realmente concluse – se dare avviso ai difensori del deposito di tutte le intercettazioni o meno;

Venendo ad una ulteriore questione rilevante che pone l’attuale riforma, si ritiene che il meccanismo di acquisizione di copia delle conversazioni ritenute rilevanti, come previsto dall’art 415 bis comma 2 bis c.p.p. (norma a cui sostanzialmente si ispira il meccanismo previsto dall’art 454 comma 2 bis c.p.p.) possa essere, a maggiore ragione, integralmente applicato, in sede di richiesta di immediato (in cui l’azione penale è stata già esercitata, e dunque le esigenze difensive sono sicuramente ancora più rilevanti). Ciò consentirà, anche se non espressamente previsto dall’art 454 comma 2 bis c.p.p. (che si limita a prevedere il

diritto del difensore a richiedere copia delle “ulteriori intercettazioni ritenute rilevanti”) al difensore di accedere, anche in questo caso, in modo integrale a tutte le intercettazioni attinenti a quel procedimento riversate dal PM nell’archivio digitale.

Si ritiene, altresì, che ulteriore conseguenza sia del principio di trasparenza che deve caratterizzare l’azione del PM, sia del rispetto del diritto alla riservatezza, che, infine, del ruolo pro-attivo che l’ordinamento assegna alle parti offese nel procedimento penale, è rappresentato da una retta interpretazione dall’art 408 c.p.p., sulla base della quale può consentirsi al difensore della persona offesa di accedere all’Archivio Digitale delle intercettazioni essendo ragionevole ritenere che laddove la predetta norma consenta l’accesso del difensore della persona offesa agli atti d’indagine, non possa poi precludere invece, l’accesso alle eventuali intercettazioni disposte nel procedimento, che potrebbero costituire anche la parte più rilevante delle indagini stesse. Appare, infatti, evidente che, ove si accedesse ad una contraria interpretazione restrittiva, si svuoterebbe di contenuto il diritto della persona offesa a svolgere una funzione di controllo e stimolo alle indagini del PM per tutelare i propri diritti, assegnatole dall’ordinamento processuale.

In tale prospettiva tuttavia tale diritto non può estendersi anche a quello di ottenere copia delle registrazioni e dell’ulteriore materiale contenuto nelle tre ripartizioni dell’Archivio Digitale delle Intercettazioni (Archivio Digitale vero e proprio, Archivio Riservato TIAP e Archivio Analogico Documentale) essendo ciò, per chiaro disposto normativo, possibile solo all’esito della formale, eventuale, acquisizione delle intercettazioni ai sensi degli artt 268, 415 bis e 454 c.p.p. ed ostandovi il preminente interesse alla riservatezza delle intercettazioni in fase d’indagine. L’ascolto delle registrazioni e l’accesso all’Archivio Digitale da parte del difensore della persona offesa, quindi, secondo la stessa *ratio* che presidia l’Istituto dell’opposizione all’archiviazione, avrà la funzione di consentire alla persona offesa di stimolare ulteriori attività investigative sulla base di quanto emerso dalle intercettazioni di cui ha preso conoscenza e di formulare richieste ed istanze in tale senso al PM ed al Gip. In particolare è da ritenersi che, a tal fine, si applichi, per analogia, il meccanismo previsto dagli artt. 415 -bis, comma 2 -bis c.p.p., con la conseguenza che la persona offesa potrà richiedere l’acquisizione al fascicolo di intercettazioni ritenute rilevanti. Nel caso non vi sia accordo con il Pubblico Ministero, deciderà il giudice.

Sempre rimanendo al tema dei diritti della persona offesa in relazione all’attività d’intercettazione, deve ritenersi che alla luce della più corretta interpretazione dell’art 90 c.p.p., la persona offesa non può ritenersi parte del procedimento.

Tanto chiarito non assume, così, rilievo, ai fini di un eventuale coinvolgimento della

persona offesa nel meccanismo acquisitivo previsto dall'art 268 c.p.p. l'utilizzazione del termine "i difensori delle parti" usata nella citata disposizione laddove vuole indicare i soggetti destinatari degli avvisi di deposito delle intercettazioni, titolari, poi, del diritto ad accedere alla sala ascolto ed ottenere copia delle registrazioni ritenute rilevanti dal Giudice. Invero, come insegna la giurisprudenza, la persona offesa assume veste di parte del procedimento solo allorquando si costituisce parte civile.

Del resto, non appare casuale che il legislatore, laddove regola quelli che verosimilmente saranno i casi più frequenti di deposito ed acquisizione delle intercettazioni, cioè quelli previsti dagli artt 415 bis e 454 c.p.p., espressamente preveda che *solo il difensore dell'indagato* (con esclusione, quindi, anche del difensore della persona offesa dei delitti di cui agli artt 572 e 612 bis cp che ha diritto all'avviso ex art 415 bis c.p.p.) possa essere destinatario del contestuale avviso di deposito delle intercettazioni, sicché sarebbe del tutto illogico che mentre nella procedura prevista dal 268 c.p.p., le persone offese potrebbero accedere all'Archivio delle intercettazioni mentre nei casi del 415 bis e 454 c.p.p. non potrebbero farlo, neppure se persone offese per così dire qualificate in quanto vittime dei delitti di maltrattamenti e atti persecutori.

Ciò, peraltro, non significa affatto escludere del tutto la persona offesa dai meccanismi acquisitivi delle intercettazioni posto che l'art 268 comma 7 c.p.p. prevede che, il Giudice dell'Udienza Preliminare, possa disporre l'acquisizione di intercettazioni rilevanti anche in sede di formazione del fascicolo per il dibattimento, quindi in una fase processuale in cui la parte civile può essersi costituita ed avvalersi di tutte le facoltà che il codice attribuisce alle vere e proprie parti processuali.

Quanto agli adempimenti che in tale materia fanno capo alla PG, ferma restando la necessaria continua interlocuzione anche informale fra PPMM e PG nella individuazione delle conversazioni rilevanti ed il ruolo attivo, di guida e di controllo, che in tale rapporto deve assumere il PM, si ritiene, come pure condiviso da numerosi Uffici Requirenti che le registrazioni e i verbali delle intercettazioni (*brogliacci*) debbano essere trasmessi dalla polizia giudiziaria al p.m. si "immediatamente", ma non alla fine di ciascuna operazione di ascolto svolta nel procedimento, ma all'atto della *complessiva* chiusura delle operazioni di intercettazioni in corso o già svolte ai fini delle investigazioni, inclusive della trascrizione di quelle rilevanti, attività queste ultime da svolgersi secondo le indicazioni temporali e la tempistica che il PM, sentita la PG e valutata la complessità delle operazioni svolte e da svolgere, assegnerà alla PG.

La trasmissione, nel caso in cui le intercettazioni siano realizzate attraverso gli impianti in dotazione della Procura, avverrà tramite una comunicazione di conclusione delle operazioni a cui seguirà il cd conferimento delle intercettazioni all'Archivio Digitale delle intercettazioni.

Nel caso di utilizzazione di impianti esterni, la trasmissione avverrà, invece, tramite la consegna delle registrazioni e dei verbali di trascrizione sommaria di cui all'art. 268, comma 2 c.p.p.

Sempre a garanzia della riservatezza delle intercettazioni, nella comunicazione o nella nota accompagnatoria della trasmissione di cui sopra, la polizia giudiziaria darà atto dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni e dei relativi verbali sommari di trascrizione (brogliacci).

Infine questo Ufficio, per garantire che la legittimità e la trasparenza delle indagini svolte anche attraverso le intercettazioni siano immediatamente verificabili, ha dato indicazione alla Polizia Giudiziaria di allegare sempre alle proprie annotazioni che danno conto delle attività d'intercettazione svolte su delega del PM – in uno con le trascrizioni che il PM ha ritenuto rilevanti - i decreti esecutivi dell'intercettazione emessi dal PM, anche in via d'urgenza, che hanno autorizzato (e quindi legittimato) l'attività d'intercettazione. Ciò non diversamente da come, di norma, avviene quando la PG, allega alla propria annotazione la delega ricevuta dalla AG sulla base della quale ha svolto gli accertamenti, ovvero la copia del decreto di perquisizione e/o sequestro della cui esecuzione viene dato conto nell'annotazione stessa. Ciò, invero - ferma restando l'eventuale necessità di procedere ad *omissis* ove emergano da tali atti, dati non rilevanti - consente anche alla difesa ed al Giudice, una migliore e più pronta ricostruzione dello svolgimento delle indagini e della loro legittimità.

Tanto osservato e disposto

Visto il decreto n° 42/2020 del 16.6.2020, recante il programma organizzativo dell'Ufficio della Procura della Repubblica di Potenza;

Visto il decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 7, recante "*Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*";

Vista la propria circolare del 2.9.2020 nr 2949;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2018, recante disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatica e per l'accesso all'archivio informatica, a norma dell'art. 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 2016;

Vista la direttiva n.2775/20, recante la disciplina delle modalità di gestione e tenuta dell'Archivio Digitale Intercettazioni, modificative della direttiva n.2042/2020;

Vista la Circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, del 20 luglio 2020 recante indicazioni operative sul completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni e delle ulteriori conseguenti attività logistiche e organizzative ex art. 269 c.p.p. e art. 89 disp. att. c.p.p.;

Vista la Circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, del 31 agosto 2020, in tema di Completamento della digitalizzazione e messa in sicurezza delle intercettazioni, avvio della nuova disciplina dal 1 settembre 2020;

emana il seguente:

**Regolamento sulla gestione delle Intercettazioni e del relativo Archivio di cui
all'art. 269 c.p.p.**

Art. I

Definizioni

I. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) ***conferimento delle intercettazioni:*** 1) l'attività di riversamento delle registrazioni e dei sommari verbali di trascrizione nell'apposito apparato elettronico ed informatica, finalizzato allo svolgimento dei servizi di intercettazione, con configurazione di rete ed installazione del software di base necessaria per l'archiviazione dei file multimediali (cd. rack); 2) l'attività di riversamento sul cd TIAP Riservato (che è un TIAP riservato collegato all'archivio digitale intercettazioni) di tutti i provvedimenti giudiziari di attivazione, proroga e cessazione delle intercettazioni;

- b) **deposito delle intercettazioni:** l'attività di messa a disposizione delle intercettazioni in favore dei difensori delle parti;
- c) **delegato dal Procuratore:** il magistrato o l'unità di personale amministrativo, con qualifica non inferiore a funzionario, nominato dal Procuratore della Repubblica con separato provvedimento e deputato, in sostituzione dello stesso, per ogni singolo procedimento penale, a individuare, sostituire, revocare l'"operatore di gestione" ed a svolgere le ulteriori mansioni previste dal presente Regolamento;
- d) **operatore di gestione:** Le unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria facenti parte dell'U.C.I nominate, sostituite o revocate per ogni singolo procedimento dal Procuratore della Repubblica o dal suo delegato, deputate:
- 1) all'inserimento nell'apposito software ministeriale denominato *Archivio Multimediale delle Intercettazioni* dei dati concernenti l'azienda fornitrice delle prestazioni funzionali allo svolgimento delle intercettazioni e del nominativo dell'operatore deputato al conferimento delle intercettazioni (*Gestore dell'archivio delle intercettazioni*)
 - 2) all'inserimento nell'*Archivio Riservato Multimediale* dell'autorizzazione o del rigetto dell'istanza di ascolto delle registrazioni e di esame dei verbali sommari di trascrizione ed al rilascio delle credenziali temporanee per l'accesso da parte del fruitore delle intercettazioni (*Autorizzatore*);
 - 3) alla selezione delle intercettazioni e dei verbali sommari di trascrizione da depositare (*Gestore degli eventi*) in caso di stralcio effettuato nel procedimento penale per cui si procede;
- e) **operatore deputato al conferimento delle intercettazioni:** l'unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria, deputata a riversare nell'Archivio Digitale i *files* delle registrazioni e la documentazione digitale relativa ai sommari verbali di trascrizione di cui all'art. 268, comma 2 c.p.p.. L'operatore deputato al conferimento delle intercettazioni è nominato con riferimento a ciascun procedimento dall'operatore di gestione nell'ambito del personale di polizia giudiziaria individuato dal Procuratore della Repubblica con separato provvedimento, con il quale sono conferite anche le necessarie credenziali di accreditamento all'*Archivio Riservato Multimediale*.
- f) **utente di sportello:** l'unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria deputata a ricevere dai soggetti abilitati alla fruizione delle intercettazioni la relativa richiesta, a procedere alla loro compiuta identificazione e ad inserire i relativi dati nell'*Archivio Riservato Multimediale*;

- g) **amministratore dell'archivio delle intercettazioni:** l'unità di personale amministrativo deputata a inserire nell'applicativo ministeriale le anagrafiche delle aziende che forniscono all'Ufficio di Procura prestazioni funzionali allo svolgimento dei servizi d'intercettazione.

Art. 2

Archivio delle intercettazioni

I. L'Archivio delle intercettazioni di cui all'art. 269, comma I, c.p.p., è articolato come segue:

- a) **Archivio Digitale:** è l'apparato elettronico ed informatico, finalizzato allo svolgimento dei servizi di intercettazione, con configurazione di rete ed installazione del software di base necessaria per l'archiviazione dei file multimediali (cd. *rack*) che contiene le registrazioni, anche multimediali, costituenti l'esito di attività di captazione delle comunicazioni telefoniche, telematiche e tra presenti, la cui esecuzione è subordinata a provvedimento autorizzatorio o di convalida da parte del giudice e i relativi verbali sommari di trascrizione (cd. *brogliacci*). Il Server e le postazioni di conferimento sono allocati nel Palazzo di Giustizia.
- b) **TIAP Riservato:** è la partizione dell'applicativo TIAP- Document@ contenente la copia digitale ovvero la documentazione informatica, di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 20 aprile 2018, relativa al subprocedimento finalizzato all'autorizzazione, alla convalida o alla proroga delle intercettazioni i cui confluiscono, oltre ai provvedimenti giudiziari in materia, anche gli atti di pg contenenti brani o trascrizioni d'intercettazione posti a fondamento delle richieste di proroga delle intercettazioni ovvero di nuove richieste d'intercettazione, d'intercettazione nonché i verbali d'intercettazione. Esso è collocato su un server ministeriale sito in Napoli.
- c) **Archivio Riservato Documentale e Analogico:** è la parte documentale "fisica" dell'archivio delle intercettazioni della Procura della Repubblica che, fino all'attuazione del processo penale telematico, contiene la documentazione cartacea ed analogica relativa alle intercettazioni. Esso è ubicato al piano 4 del Palazzo di Giustizia.

Art. 3

Dislocazione delle postazioni per l'esame della documentazione conferita all'archivio digitale /TIAP Riservato e documentale analogico

1. L'esame della documentazione relativa alle intercettazioni da parte dei soggetti abilitati ad accedere all'Archivio di cui all'art. 269 c.p.p. avviene esclusivamente attraverso le apposite postazioni sicure riservate dislocate nelle sale ascolto appositamente predisposte:

- a) per i difensori delle parti private, e, ove siano accompagnati da praticanti, per i praticanti (che non possono accedere da soli presso le sale ascolto) nonché interpreti e consulenti di parte, presso la stanza n°34 sita al Piano 2 del Palazzo di Giustizia.
- b) per i giudici ed i Sostituti Procuratori della Repubblica, presso la stanza n°34 sita al Piano 2 del Palazzo di Giustizia.
- c) per la polizia giudiziaria, presso la stanza la stanza n°34 sita al Piano 2 del Palazzo di Giustizia;

2. Della documentazione analogica e cartacea contenuta nell' Archivio Riservato il Pubblico Ministero e le parti private possono prendere visione unicamente previa istanza motivata e documentata, sulla base di uno specifico interesse e in particolare solo nel caso in cui il documento TIAPizzato di cui hanno avuto visione (o nel TIAP "normale" o nel TIAP "riservato") non sia leggibile ovvero vi sia fondato motivo di ritenere che non sia conforme all'originale.

Art. 4

Legittimazione all'accesso alle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni depositate (per i difensori) o anche solo conferite (per PM, PG, e Giudice)

1. L'accesso ai locali di cui al comma 1 dell'art. 3 è consentito unicamente previa identificazione dei fruitori e previa prova della loro legittimazione.

2. L'identificazione dei soggetti di cui al comma 1 avviene previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.

3. Il difensore (e i suoi praticanti ove accompagnino il difensore) dell'indagato e della parte civile (ed il difensore della persona offesa nel caso di opposizione all'archiviazione) e i loro ausiliari (interpreti e consulenti che possono invece accedere autonomamente sulla base di una delega del difensore) possono accedere alle postazioni riservate previa dimostrazione dell'attualità di tali qualità con riferimento ad una delle parti private nel procedimento nell'ambito del quale si è proceduto al deposito delle intercettazioni. Possono altresì accedere, ove dimostrino uno specifico interesse di carattere

probatorio, a singole e specifiche intercettazioni, previamente indicate, relative a procedimenti diversi e, ovviamente, già depositate. In tal caso, peraltro, l'accesso è subordinato ad autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

4. Il giudice ed i PPM possono accedere alle postazioni riservate previa attestazione della loro legittimazione alla trattazione del procedimento, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica;

5. Il Procuratore della Repubblica autorizza la polizia giudiziaria ad accedere alle postazioni con riferimento a specifiche necessità di indagine.

Art. 5

Sicurezza degli archivi

1. L'ingresso *all'Archivio Digitale* è vigilato tramite apposito impianto di videosorveglianza.

2. Le videoriprese sono registrate su apposito pc dedicato ubicato presso l'U.C.I.;

3. L'accesso a tali locali è consentito attraverso apposito *badge* nominativo, sottoscritto dal Procuratore della Repubblica e predisposto dall'Ufficio U.C.I. con registrazione degli accessi attraverso apposito software.

Art. 6

Sicurezza dei locali di ubicazione delle postazioni per la fruizione delle intercettazioni

1. L'accesso ai locali in cui sono ubicate le postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni è subordinata per tutti al deposito di qualsiasi device, compresi i telefoni e tablet in grado di fotografare e registrare. Il personale preposto sottoporrà a controlli mezzo scanner tutti coloro che vi faranno ingresso.

2. Il divieto di duplicazione, comunicazione e diffusione è altresì assicurato, come detto, anche attraverso vigilanza mediante apposito sistema di videosorveglianza e controllo visivo da parte di unità di personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria appositamente addette.

Art. 7

Registrazione degli accessi alle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni

1. L'accesso alle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 89 -bis, comma 1, disp. att. c.p.p. è annotato, dall'addetto alle sale di ubicazione delle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni, nel registro informatizzato denominato *Mod. 37 -bis*. L'annotazione riporta i dati relativi alla identità delle persone che accedono, la data, l'ora iniziale e finale dell'accesso e gli atti per i quali è intervenuta autorizzazione alla consultazione.

Art. 8

Conferimento delle intercettazioni

1. Il conferimento delle intercettazioni e dei sommari verbali di trascrizione nell'*Archivio Digitale* avviene, esclusivamente tramite l'applicativo denominato *Archivio Riservato Multimediale*, da parte degli operatori deputati al conferimento delle intercettazioni attraverso le postazioni a tale scopo configurate ed allocate nella stanza n° 33 sita al Piano 2 del Palazzo di Giustizia.
2. L'accesso alla stanza n° 33 è consentito attraverso badge nominativo, predisposto dall'Ufficio U.C.I. e rilasciato dal Procuratore della Repubblica, con registrazione degli accessi attraverso apposito software installato su pc dedicato presso l'U.C.I..
3. Ricevuto il provvedimento con il quale il Magistrato assegnatario del fascicolo dispone il conferimento delle intercettazioni e dei sommari verbali di trascrizione nell'*Archivio Digitale*, nonché la documentazione analogica, digitale e cartacea del caso, il delegato del Procuratore della Repubblica nomina, nell'ambito dell'U.C.I., un operatore di gestione in relazione al singolo procedimento.
4. L'operatore, ricevuto l'incarico, provvede ad inserire nell'*Archivio Digitale delle intercettazioni* i dati concernenti l'azienda o le aziende fornitrici, nell'ambito del procedimento, delle prestazioni funzionali allo svolgimento dell'attività di intercettazione svolte ed il nominativo dell'operatore deputato al conferimento delle intercettazioni e nell'*Archivio Analogico Documentale* degli altri documenti .
5. L'operatore deputato al conferimento delle intercettazioni procede al conferimento nel giorno e nell'ora indicategli dall'operatore di gestione.
6. Le operazioni di conferimento presuppongono la trasposizione dei dati concernenti le intercettazioni, in conformità delle apposite specifiche fornite dalla D.G.S.I.A. e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, su idonei supporti, da parte delle aziende che hanno fornito le prestazioni funzionali allo svolgimento delle intercettazioni. All'atto della trasposizione le aziende producono dichiarazione attestante l'integrità dei dati oggetto della trasposizione, la piena fruibilità dei medesimi ed il

rispetto delle sequenze di acquisizione documentate dalla polizia giudiziaria delegata alle attività di intercettazione.

7. Espletate le operazioni di conferimento, e salvo quanto stabilito dall'art. 9, l'operatore, dopo aver effettuato la verifica a campione dell'integrità e fruibilità dei dati conferiti, procede alla distruzione del supporto e ne dà comunicazione alle aziende di cui al comma precedente che, a loro volta, procedono alla definitiva cancellazione dei dati conferiti dai loro impianti, rilasciando in proposito attestazione che viene acquisita in apposito sotto-fascicolo;

Art. 9

Disposizione transitoria

I. Al fine di consentire la verifica del funzionamento del sistema, la distruzione dei supporti adoperati per il conferimento ha luogo, salva diversa determinazione, a partire dal 1° settembre 2021.

Fino a tale data i supporti, dopo lo svolgimento delle operazioni di conferimento, vengono custoditi, unitamente alla documentazione cartacea, nell'Archivio Riservato Analogico-Documentale.

A tal fine l'operatore deputato al conferimento: a) procede a sigillare e contrassegnare ogni supporto con il numero di RGNR e di RIT che individuano le intercettazioni conferite; procede inoltre a consegnare i supporti all'operatore di gestione che ne cura la registrazione in apposito database indicando, per ciascuno, il numero del procedimento e il numero RIT, attestando altresì l'avvenuta trasmissione *all'Archivio Riservato Analogico Documentale* ed il numero dell'armadio e dello scaffale in cui vengono collocati; b) consegna gli stessi all'operatore di gestione che provvede alla loro numerazione progressiva e li registra in apposito *data-base* indicando, per ciascuno, il numero del procedimento ed il numero dei sotto-fascicoli ai quali si riferiscono le intercettazioni conferite, attestando altresì l'avvenuta trasmissione *all'Archivio Riservato Analogico Documentale* ed il numero dell'armadio e dello scaffale in cui vengono collocati.

Art. 10

Fruizione delle intercettazioni da parte del difensore e dei suoi ausiliari

I. La fruizione degli atti relativi alle intercettazioni avviene, da parte del difensore – nei termini specificati sub art 4 - e dei suoi praticanti, se lo accompagnano, dell'interprete e dei suoi consulenti tecnici avviene esclusivamente tramite le postazioni sicure riservate indicate nell'art. 3.

2. A tal fine il difensore presenta all'utente di sportello la richiesta di fruizione delle intercettazioni allegando alla stessa la nomina a difensore e la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. Nella stessa specifica le generalità del praticante dal quale eventualmente intenda essere coadiuvato e di eventuali interpreti o consulenti che parteciperanno alla consultazione o a cui delegherà l'attività di ascolto;
3. La richiesta del difensore contiene - sempre - sia l'indicazione del procedimento, che dei sotto-fascicoli R.I.T. che intende esaminare ed eventualmente, ove intenda fare un esame/ascolto mirato, anche dei progressivi che intende esaminare, nonché della data in cui intende procedere alla fruizione, specificando anche se la richiesta è per uno o più giorni, caso, quest'ultimo che impone il rilascio di nuovo badge, posto che lo stesso ha durata giornaliera. Il Procuratore della Repubblica, all'esito della autorizzazione di cui appresso, ove risulti che per la giornata/e richieste non vi sia disponibilità di postazioni, può ritardare del tempo strettamente necessario e comunque fino alla prima data disponibile, l'attività di fruizione delle intercettazioni da parte del difensore;
4. Ricevuta la richiesta, l'utente di sportello la trasmette, per l'autorizzazione, al Magistrato assegnatario del procedimento o, in caso di co-assegnazione, al Magistrato primo assegnatario dello stesso. L'autorizzazione è concessa, previa verifica della legittimazione dell'istante e della ostensibilità delle intercettazioni tenendo presente che in caso di ascolto legittimato dall'applicazione di misura cautelare dovranno indicarsi sia i progressivi che il difensore potrà ascoltare ed esaminare che i decreti collegati. Ricevuta l'autorizzazione del Magistrato, il Delegato del Procuratore assegna l'istanza all'operatore di gestione già designato per il procedimento, che inserisce nell'applicativo il provvedimento del Magistrato ed eventualmente rilascia stampa delle credenziali per l'accesso al sistema per il giorno autorizzato, annotando sul foglio le generalità complete dell'istante e degli ulteriori soggetti autorizzati.
5. L'addetto alla vigilanza della sala di ubicazione delle postazioni riservate procede, previa verifica della coincidenza tra il fruitore ed il soggetto autorizzato, all'inserimento nel registro informatizzato Mod. 37 -bis dei dati relativi alla identità delle persone che accedono alle intercettazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7.

Art. 11

Fruizione delle intercettazioni da parte del pubblico ministero e dei suoi ausiliari, del giudice e dei suoi ausiliari e della polizia giudiziaria

- I. La fruizione degli atti relativi alle intercettazioni avviene, da parte degli ulteriori soggetti legittimati tramite le postazioni sicure di cui all'art. 3, appositamente per essi predisposte.

2. A tal fine la richiesta del giudice è corredata da attestazione della sua legittimazione alla trattazione del procedimento e contiene la specificazione degli eventuali suoi ausiliari che debbano accedere *all'Archivio Digitale delle Intercettazioni*, l'indicazione dei sotto-fascicoli R.LT. ed eventualmente dei progressivi da esaminarsi nonché del lasso temporale della fruizione.
3. Ricevuta la richiesta, il Procuratore della Repubblica, previa sua eventuale autorizzazione, la trasmette all'operatore di gestione già designato per il procedimento per il rilascio delle credenziali necessarie per l'accesso al sistema per il tempo richiesto.
4. La fruizione delle intercettazioni da parte dei pubblici ministeri e della polizia giudiziaria avviene con le medesime modalità previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
5. L'addetto alla vigilanza della sala di ubicazione delle postazioni riservate provvede alle annotazioni nel registro informatizzato Mod. 37 -bis.

Art. 14

Rilascio di copia delle intercettazioni

1. Il rilascio di copia della documentazione relativa alle intercettazioni è subordinato alla autorizzazione del Magistrato assegnatario del procedimento ed è limitato: 1) alle intercettazioni acquisite al fascicolo ai sensi dell'art 268 commi 4 e ss c.p.p.; 2) nel caso di richiesta conseguente alla emissione di provvedimento cautelare, con riferimento esclusivamente alle intercettazioni utilizzate da parte del giudice nel disporre la misura; 3) nei casi di cui all'art 415 bis comma 2 bis c.p.p. e 454 comma 2 bis c.p.p. con riguardo alle intercettazioni indicate come rilevanti dal PM anche sulla base delle successive indicazioni della difesa.
2. A tal fine, l'interessato al rilascio di copia presenta la relativa istanza all'utente di sportello che, con le formalità indicate nell'art.10, la inserisce nell'applicativo e la trasmette al Magistrato assegnatario del procedimento o, in caso di co-assegnazione, al Magistrato primo assegnatario dello stesso.
3. L'autorizzazione al rilascio di copia viene eventualmente concessa, in tutto o in parte, previa verifica della perdurante legittimazione dell'istante.
4. Ricevuto il provvedimento del Magistrato, il Delegato del Procuratore assegna l'istanza all'operatore di gestione che, dopo avere inserito il relativo provvedimento nel sistema, rilascia all'operatore deputato al conferimento, in precedenza nominato, le credenziali per procedere alla esportazione dei dati da consegnarsi all'interessato.
5. Nel caso di richiesta proveniente da Magistrato diverso da quello assegnatario del procedimento ovvero da parte di altro Ufficio giudiziario, il rilascio di copia delle

intercettazioni è subordinato alla autorizzazione del Magistrato assegnatario del procedimento nel quale le stesse sono state eseguite previo visto ed assenso del Procuratore della Repubblica.

6. Intervenuta l'autorizzazione, e nei limiti della stessa, l'operatore di gestione rilascia all'operatore delegato al conferimento in precedenza nominato le credenziali per procedere alla esportazione dei dati da consegnarsi al richiedente.

Art.13

Esame della documentazione inserita a/ TIAP - Riservato

1. L'esame della documentazione inserita al TIAP Riservato da parte dei difensori delle parti avviene presso le medesime postazioni riservate di cui all'art. 3.

2. A tal fine l'interessato, dopo il deposito delle intercettazioni, ai sensi degli artt. 268, 415 -bis, comma 2 -bis e 454, comma 2 -bis c.p.p. ovvero dopo la richiesta di archiviazione, nel caso in cui la persona offesa abbia ricevuto il relativo avviso ex art. 408 c.p.p, presenta alla Segreteria del Magistrato assegnatario del procedimento o, in caso di co-assegnazione, a quella del Magistrato primo assegnatario, richiesta di accesso alla relativa documentazione.

3. La segreteria, allegati gli atti dimostrativi della legittimazione dell'istante, sottopone la richiesta al Magistrato per l'autorizzazione e, ove la stessa sia concessa, trasmette all'UCI la richiesta autorizzata affinché sia avviata la procedura tesa al rilascio delle credenziali per l'accesso all'applicativo ministeriale. Le credenziali rilasciate consentono un unico accesso.

4. L'accesso alle postazioni di cui al comma 1 avviene previa esibizione dell'autorizzazione all'unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria preposta alla sala di ubicazione delle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni

Art. 14

Conservazione della documentazione

1. La documentazione relativa alle autorizzazioni alla fruizione delle intercettazioni ed al rilascio di copia è inserita nel fascicolo delle intercettazioni al quale si riferisce.

Art. 15

Consultazione della documentazione cartacea

1. La richiesta di consultazione dell'originale cartaceo della documentazione custodita nell' Archivio Riservato Analogico Documentale è presentata al Procuratore della Repubblica ed è ammissibile ai soli effetti della verifica della sua conformità alla copia digitale (che verrà allegata all'istanza) ovvero nel caso in cui la copia digitale non sia leggibile;
2. Ove la stessa sia autorizzata la consultazione del documento avverrà presso lo sportello TIAP.

Art. 16

Attività di monitoraggio e di verifica

1. Le attività di monitoraggio e di verifica del funzionamento dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni e del TIAP- Riservato sono affidate al Magistrato di riferimento per l'innovazione tecnologica con l'ausilio dell'U.C.I. e del C.I.S.I.A.

Art 17

Conferimento delle intercettazioni in Sidda Sidna

E' fatto divieto ai Magistrati di conferire in Sidda/Sidna la trascrizione delle intercettazioni. Viceversa non solo è ammesso ma è dovuto – al pari di qualsiasi altro atto da inserire in Sidda/Sidna – l'inserimento nel predetto *data-base* delle informative ed annotazioni (comprese richieste e richieste proroga intercettazioni) che contengono per sunto o estratto riferimenti a conversazioni intercettate;

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai Magistrati dell'Ufficio, al Dirigente Amministrativo per la partecipazione al personale amministrativo ed ai responsabili dei servizi interessati.

Si trasmetta copia al Procuratore generale presso la Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera penale, al Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, al Capo del Dipartimento per l'Organizzazione e al Direttore generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Potenza

18 NOV. 2020

**Il Procuratore Distrettuale
Francesco Curcio**